



**COMUNE DI PREDAPPIO  
(Provincia di Forlì-Cesena)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO  
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI  
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con delibera C.C. n. 17 del 27/04/2021  
Modificato con delibera C.C. n.19 del 27/04/2023



Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Disposizioni generali

Articolo 3 – Responsabile del canone relativo alle aree mercatali

Articolo 4 – Rilascio delle occupazioni

Articolo 5 – Criteri per la determinazione della tariffa e del canone

Articolo 6 – Classificazione delle strade

Articolo 7 – Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

Articolo 8 – Soggetto passivo delle aree mercatali

Articolo 9 – Versamento del canone per le aree mercatali (modificato con delibera C.C. n. 19 del 27/04/2023)

Articolo 10 – Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi per occupazioni su aree mercatali

Articolo 12 – Indennità – Sanzioni per occupazioni su aree mercatali

Articolo 13 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 14 – Sospensione dell'attività di vendita

Articolo 15 – Autotutela

Articolo 16 – Norme finali e transitorie



## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Predappio.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2 – Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
3. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale **solo all'orario previsto dalla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia.**
4. **Negli orari previsti dalla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia** non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere solo entro l'orario **previsto dalla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia.**
5. **All'orario fissato nella regolamentazione dei mercati a cui si rinvia** tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
6. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni. Gli automezzi e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni.
7. Gli automezzi che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita, **fatte salve le eventuali deroghe.**
8. **I posteggi devono essere utilizzati in conformità alla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia.** L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo **tale da non arrecare pregiudizio a terzi.**
9. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo **sia le norme previste dalla regolamentazione dei mercati,** che tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
10. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, saranno assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

11. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata **nel rispetto delle disposizioni di legge e delle limitazioni disposte dalla regolamentazione comunale.**
12. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, **il mercato non verrà di norma effettuato, fatta eccezione per le deroghe che potranno essere disposte con ordinanza del sindaco .**

### ***Articolo 3 - Responsabile del canone relativo alle aree mercatali***

1. Al Responsabile della gestione del canone relativo alle aree mercatali sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone medesimo.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, la responsabilità della gestione della riscossione medesima è attribuita all'affidatario del servizio di concessione.

### ***Articolo 4 – Rilascio delle occupazioni***

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta, può essere svolta con il supporto del soggetto che provvede alla gestione del canone, previa definizione dei procedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), in accordo con il gestore.

### ***Articolo 5 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone***

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) deliberata dalla Giunta Comunale.

### ***Articolo 6 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di

centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'**allegato A** del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

### ***Articolo 7 – Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere***

1. Le tariffe standard di riferimento sono quelle indicate ai comma 841 e 842 della Legge n. 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe annuali e giornaliere. Essa sono determinate per ciascuna delle categorie viarie precisate su base annuale e giornaliera per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, deliberati dalla Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata annuale e alla tariffa più elevata in caso di giornaliera.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
5. L'importo del canone assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

### ***Articolo 8 - Soggetto passivo delle aree mercatali***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### ***Articolo 9 - Versamento del canone per le aree mercatali***

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento come disposto dalla legge.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto

fisso (spuntisti) è ridotto nella misura indicata nella delibera della Giunta Comunale.

6. Gli importi dovuti sono riscuotibili in base alle disposizioni di legge, compreso versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255, versamento con Pos e pagamenti elettronici.
7. **Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.**

#### ***Articolo 10 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 **e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.**
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 11 - Rimborsi per occupazioni su aree mercatali***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Le somme dovute all'occupante spettano **sulla base della regolamentazione comunale in vigore.**

#### ***Articolo 12 - Indennità – Sanzioni per occupazioni su aree mercatali***

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

### ***Articolo 13 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico***

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità della stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

### ***Articolo 14 - Sospensione dell'attività di vendita***

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
2. Al contribuente che presenti delle morosità, verrà inviato un primo avviso di avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico:
  - per 10 giorni di mercato, se la cadenza è settimanale;
  - per 3 giorni di mercato, se la cadenza è mensile;
3. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione, sarà inviato un secondo avviso di avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta :
  - per 20 giorni di mercato, se la cadenza è settimanale;
  - per 6 giorni di mercato, se la cadenza è mensile;
4. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la decadenza della concessione all'occupazione di suolo pubblico.

#### ***Articolo 15 – Autotutela***

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

#### ***Articolo 16 - Norme finali e transitorie***

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. La gestione del procedimento di rilascio delle concessioni o autorizzazione ai sensi del presente regolamento, è mantenuta in capo all'Area Socio Produttiva con le modalità disposte dall'art.4 del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche alle domande di autorizzazione e concessione non evase alla data di entrata in vigore del regolamento.
4. Le fasi procedurali del presente regolamento potranno subire modifiche nella titolarità della gestione delle singole fasi in relazione al disciplinare previsto nei rapporti del concessionario e nel rispetto delle disposizioni di legge. Fatto salvo il rispetto della fase procedimentale ai fini della legittimità dell'atto.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

6. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
7. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2021.

## Allegato A

- elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo

### CATEGORIA I<sup>A</sup>

LOCALITA'	S.ANTONIO-- COSTE	
PIAZZA	S.ANTONIO	
PIAZZALE	ISONZO	
VIA	BATTISTI CESARE	
VIA	BECHER	
VIA	CARDUCCI	
VIA	CORRIDONI	
VIA	DEI DONATORI DI SANGUE	
VIA	DELLA CAVA	solo civico 34
VIA	DELLA MASSERA	fino al civico 7
VIA	DELLA PACE	
VIA	DELLO SPORT	
VIA	DOMENICO CIRO FARNETI	
VIA	FIUME	
VIA	FOSCOLO	
VIA	GENOVA	
VIA	GORIZIA	
VIA	GRAMSCI	
VIA	IV NOVEMBRE	
VIA	LEOPARDI	
VIA	LUIGI TOLEDO	
VIA	MANZONI ALESSANDRO	
VIA	MARCONI GUGLIELMO	
VIA	MARIA MONTESSORI	
VIA	MAZZINI GIUSEPPE	
VIA	NAPOLI	
VIA	OBERDAN GUGLIELMO	
VIA	PALMEZZANO MARCO	
VIA	PASCOLI GIOVANNI	
VIA	PIAVE	
VIA	ROMA	
VIA	SAN CAMILLO DE LELLIS	
VIA	SAN DEMETRIO	
VIA	SANZIO RAFFAELLO	
VIA	SAURO NAZARIO	
VIA	TAGLIO DEL FIUME	
VIA	TOSCANINI ARTURO	
VIA	TRIESTE	
VIA	VARANELLO	
VIA	VARANO COSTA	
VIA	VARANO COSTA NUOVA	
VIA	VITTORIO VENETO	
VIA	XXI APRILE	
VIA	ZARA	

VIA	ZOLI GIORGIO
VIALE	DELLA LIBERTA'
VIALE	MATTEOTTI GIACOMO
VICOLO	DOVIA

**CATEGORIA II^**

LOCALITA'	FIUMANA-- CASELLA
LOCALITA'	FIUMANA-- PALAZZOLE
LOCALITA'	FIUMANA-- RIVA
LOCALITA'	FIUMANA-- RIVA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CASA CASSIERE
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- CAMPOMAGGIO NUOVO
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- CASA BERGAMASCHI
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- CASA BERSAGLIERE
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- CASA LOMBARDI
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- CASA MORDENTI
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- CASA STROCCHI
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- FORNACE
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- SCUOLE
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- TOMBA
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- TRIVELLA
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- TRIVELLA SOPRA
LOCALITA'	S.AGOSTINO-- VECCHIANINO
LOCALITA'	S.ANTONIO-- ARENUCCIO
LOCALITA'	S.ANTONIO-- GERBOSA
LOCALITA'	S.ANTONIO-- PONTE
LOCALITA'	S.ANTONIO-- VINARONE
LOCALITA'	S.CASSIANO-- CANONICA
LOCALITA'	S.CASSIANO-- CASA DEL PONTE
LOCALITA'	S.CASSIANO-- CHIUSA
LOCALITA'	S.CASSIANO-- MOLINO
LOCALITA'	S.CASSIANO-- MONTICELLO
LOCALITA'	S.CASSIANO-- STABILIMENTO VAB
LOCALITA'	S.CASSIANO-- VILLETТА CUSTODE
LOCALITA'	S.MARINA-- DOGANA
LOCALITA'	S.MARINA-- FOSSO CANTINA
LOCALITA'	S.SAVINO-- CHIESA
LOCALITA'	S.SAVINO-- RIVA
LOCALITA'	S.SAVINO-- VIGNAZZE
LOCALITA'	S.SAVINO-- VIGNAZZE SOTTO
LOCALITA'	TONTOLA-- CAMPACCI
LOCALITA'	TONTOLA-- CANOVA MOTTE
LOCALITA'	TONTOLA-- CANTINA
LOCALITA'	TONTOLA-- MOTTE SOTTO
PIAZZA	CAVOUR 'PRED.ALTA'
PIAZZA	DELLA LIBERTA' -FIUMANA-
PIAZZA	SANDRO PERTINI 'FIUMANA'
VIA	ALDO MORO 'TONTOLA'
VIA	ANDREA COSTA 'FIUMANA'

VIA	ANTONIO DE CURTIS 'FIUMANA'	
VIA	AUGUSTO DAOLIO 'TONTOLA'	
VIA	BACHELET 'PRED.ALTA'	
VIA	BAGNO 'S.SAVINO'	
VIA	BARBERINO 'PRED.ALTA'	
VIA	BELLARIA 'FIUMANA'	
VIA	BERLINGUER 'FIUMANA'	
VIA	BORSELLINO 'S.SAVINO'	
VIA	CARRADORE 'TONTOLA'	
VIA	CASELLA 'FIUMANA'	
VIA	CIRCONVALLAZIONE 'PRED.ALTA'	
VIA	DEL MOLINO 'PRED.ALTA'	
VIA	DEL RABBI	
VIA	DEL RABBI	
VIA	DELLA CAVA	fino al civico 32
VIA	DELLA MASSERA	dal civico 9
VIA	DELLA ROCCA 'PRED.ALTA'	
VIA	DELLA ZOLFATARA 'PR.ALTA'	
VIA	FALCONE 'FIUMANA'	
VIA	FALCONE 'FIUMANA'	
VIA	FELLINI 'FIUMANA'	
VIA	FERMI	
VIA	FORLI' -TONTOLA-	
VIA	GARIBALDI 'PRED.ALTA'	
VIA	GHIARETTA 'FIUMANA'	
VIA	GIORDANO BRUNO 'FIUMANA'	
VIA	GUIDO ROSSA	
VIA	LUCCHINA 'FIUMANA'	
VIA	MAHATMA GANDHI 'PRED.ALTA'	
VIA	MAZZINI GIUSEPPE	
VIA	OLINDO GUERRINI 'FIUMANA'	
VIA	PADRE MERCATALI 'TONTOLA'	
VIA	PALAZZOLE 'FIUMANA'	
VIA	PARTISANI 'FIUMANA'	
VIA	PIANCASTELLI DON ANTONIO	
VIA	PICCININI 'PRED.ALTA'	
VIA	PIETRO NENNI 'FIUMANA'	
VIA	PRIMO BRAVETTI 'FIUMANA'	
VIA	PROVINCIALE 'FIUMANA'	
VIA	RAVENNA 'TONTOLA'	
VIA	RIBOMBA 'FIUMANA'	
VIA	RIMINI 'TONTOLA'	
VIA	ROCCA D'ELMICI	
VIA	ROMA	
VIA	ROMANELLO 'PRED.ALTA'	
VIA	RUFFILLI 'FIUMANA'	
VIA	S.CATERINA 'S.MARINA'	
VIA	S.FRANCESCO D'ASSISI 'S. SAVINO'	
VIA	S.FRANCESCO D'ASSISI 'S.SAVINO'	

VIA	SALVO D'ACQUISTO
VIA	SAN PIETRO 'TONTOLA'
VIA	SCOPETO 'FIUMANA'
VIA	SERGIO CELLI 'PRED.ALTA'
VIA	SOLIDARNOSC
VIA	SOMALIA 'TONTOLA'
VIA	TOGLIATTI 'S.SAVINO'
VIA	UGO LA MALFA 'FIUMANA'
VIA	UMBERTO PRIMO 'PRED.ALTA'
VIA	VECCHIANINO
VIA	VECCHIELLE 'FIUMANA'
VIA	VIGNAZZE 'S.SAVINO'
VIA	ZOLI GIORGIO
VIALE	GIUSEPPE GARIBALDI 'FIUMANA'
VIALE	GIUSEPPE MAZZINI 'FIUMANA'
VICOLO	DEL TEATRO 'PRED.ALTA'
VICOLO	FANFULLA 'PRED.ALTA'

### CATEGORIA III^

LOCALITA'	CALBOLI-- CANONICA	LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- PORRETTA NUOVA
LOCALITA'	CALBOLI-- CORNIOLETO	LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- PRATO
LOCALITA'	CALBOLI-- TESTA	LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- RIGGIANO
LOCALITA'	CALBOLI-- TRIPOLI	LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- VILLA SALTO
LOCALITA'	CHIESOLE-- PORCIA	LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- VILLETTA
LOCALITA'	COLMANO-- BELLARIA	LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- ZOLFATARA
LOCALITA'	COLMANO-- BELVEDERE	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- ABBADIA
LOCALITA'	COLMANO-- CANONICA	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- CANONICA
LOCALITA'	COLMANO-- CASA DI SOTTO	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- CASA CANTONIERA
LOCALITA'	COLMANO-- CASA MARCONI	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- CAVINA
LOCALITA'	COLMANO-- CASETTA RAGGI	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- EX ESSICATOIO
LOCALITA'	COLMANO-- FELCE	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- GIARDINO
LOCALITA'	COLMANO-- FONTANETO	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- PEZZOLO
LOCALITA'	COLMANO-- LAMA DI SOPRA	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- TOMBA
LOCALITA'	COLMANO-- LAMA NUOVA	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- TRIVELLA
LOCALITA'	COLMANO-- LAMA VECCHIA	LOCALITA'	S.AGOSTINO-- TRIVELLA SOPRA
LOCALITA'	COLMANO-- PALESTRINO	LOCALITA'	S.ANDREA-- CASA PATISSI
LOCALITA'	COLMANO-- SCUOLE	LOCALITA'	S.ANDREA-- TORRAZZA
LOCALITA'	COLMANO-- SPINERA	LOCALITA'	S.ANDREA-- TORRE
LOCALITA'	COLMANO-- TORRETTA	LOCALITA'	S.ANDREA-- TORRE
LOCALITA'	COLMANO-- VALLE	LOCALITA'	S.ANTONIO-- BUSSANELLO II
LOCALITA'	COLMANO-- VALLETTO	LOCALITA'	S.ANTONIO-- CAPANNACCIA
LOCALITA'	COLMANO-- VILLA RAGGI	LOCALITA'	S.ANTONIO-- CASA PARRO
LOCALITA'	FIORDINANO-- BELLAVISTA	LOCALITA'	S.ANTONIO-- CASETTO AMANDORLI
LOCALITA'	FIORDINANO-- BELLAVISTA DI SOPRA	LOCALITA'	S.ANTONIO-- GROTTA
LOCALITA'	FIORDINANO-- BROSA	LOCALITA'	S.ANTONIO-- QUADRELLO
LOCALITA'	FIORDINANO-- BUSCA	LOCALITA'	S.ANTONIO-- SMOTATI
LOCALITA'	FIORDINANO-- CANONICA	LOCALITA'	S.ANTONIO-- VINARETTO
LOCALITA'	FIORDINANO-- CANOVA PAOLA	LOCALITA'	S.ANTONIO-- VINARONE

LOCALITA'	FIORDINANO-- CASA NUOVA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- CANOVETTA
LOCALITA'	FIORDINANO-- CASAMORA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- CASA PIOLANTI
LOCALITA'	FIORDINANO-- CASETTO GIA' MERLONI	LOCALITA'	S.CASSIANO-- CASALINO
LOCALITA'	FIORDINANO-- CUCCA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- CAVA
LOCALITA'	FIORDINANO-- FARNETO SOTTO	LOCALITA'	S.CASSIANO-- CERRETO
LOCALITA'	FIORDINANO-- MASSAROLA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- CERRETTO NUOVO
LOCALITA'	FIORDINANO-- MASSERA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- CHIUSA
LOCALITA'	FIORDINANO-- MONTE	LOCALITA'	S.CASSIANO-- COLLINACCIA
LOCALITA'	FIORDINANO-- MONTE CAMINATE	LOCALITA'	S.CASSIANO-- GABANTINO
LOCALITA'	FIORDINANO-- MONTELUCCIO MEZZO	LOCALITA'	S.CASSIANO-- MONTICELLO NUOVO
LOCALITA'	FIORDINANO-- MONTELUCCIO SOPRA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- PRATICELLO
LOCALITA'	FIORDINANO-- MONTELUCCIO SOTTO	LOCALITA'	S.CASSIANO-- PRATO
LOCALITA'	FIORDINANO-- PIAZZALE OVEST	LOCALITA'	S.CASSIANO-- SASSETTI PRIMO
LOCALITA'	FIORDINANO-- POGGETTO	LOCALITA'	S.CASSIANO-- SASSETTI SECONDO
LOCALITA'	FIORDINANO-- POGGIO	LOCALITA'	S.CASSIANO-- SASSO SECONDO
LOCALITA'	FIORDINANO-- SCUOLE	LOCALITA'	S.CASSIANO-- SCHIEDO DI LA'
LOCALITA'	FIORDINANO-- TANA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- SCUOLE
LOCALITA'	FIORDINANO-- VALLONA MEZZO	LOCALITA'	S.CASSIANO-- STRADA
LOCALITA'	FIORDINANO-- VALLONA SOPRA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- STRADA NUOVA
LOCALITA'	FIORDINANO-- VALLONETTA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- TESSOLA
LOCALITA'	FIORDINANO-- VILLA GLICINE	LOCALITA'	S.CASSIANO-- TESSOLETTA
LOCALITA'	FIUMANA - VILLA ANNA ROSA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- TOMBETTA
LOCALITA'	FIUMANA-- BELLARIA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- VIGNAZZE
LOCALITA'	FIUMANA-- BELLARIA NUOVA	LOCALITA'	S.CASSIANO-- VILLA ANGELA
LOCALITA'	FIUMANA-- BURFI	LOCALITA'	S.CASSIANO-- VILLA PAOLA
LOCALITA'	FIUMANA-- CAPANNO	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- CA' DI MEZZO
LOCALITA'	FIUMANA-- CASA DI MEZZO	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- CANONICA
LOCALITA'	FIUMANA-- CASALECCHIO	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- CANOVETTA
LOCALITA'	FIUMANA-- CASETTA GRANDE	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- CASA RICCI
LOCALITA'	FIUMANA-- CASETTO CALANCA	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- CASALUDA
LOCALITA'	FIUMANA-- CASTELLINE	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- CASALUDA DI SOTTO
LOCALITA'	FIUMANA-- COLOMBARA	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- CASETTA NUOVA
LOCALITA'	FIUMANA-- DAFFIANO	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- CASETTO
LOCALITA'	FIUMANA-- DOLCINI	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- COLLE
LOCALITA'	FIUMANA-- GIARDINETTO	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- DOLCINA
LOCALITA'	FIUMANA-- GIARDINETTO	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- FORNACE
LOCALITA'	FIUMANA-- GIARDINETTO PICCOLO	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- LOREDA
LOCALITA'	FIUMANA-- GIARDINO DI SOTTO	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- LOREDOLETTA
LOCALITA'	FIUMANA-- LAGUNA DI SOPRA	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- MONTE DEL POZZO
LOCALITA'	FIUMANA-- LAGUNA DI SOTTO	LOCALITA'	S.CRISTOFORO-- VILLA
LOCALITA'	FIUMANA-- LAGUNA NUOVA	LOCALITA'	S.G. IN SQUARZAROLO-- VALDARCA
LOCALITA'	FIUMANA-- MARTINELLE	LOCALITA'	S.G. IN VOLPINARA-- CANONICA
LOCALITA'	FIUMANA-- OLIVELLI	LOCALITA'	S.G. IN VOLPINARA-- CASA BIANCA
LOCALITA'	FIUMANA-- OLIVI NUOVO	LOCALITA'	S.G. IN VOLPINARA-- CASA FRATTINA
LOCALITA'	FIUMANA-- PALAZZINA	LOCALITA'	S.G. IN VOLPINARA-- CONVERSETO
LOCALITA'	FIUMANA-- PALAZZO TROVA	LOCALITA'	S.G. IN VOLPINARA-- PRATI VALLICELLA
LOCALITA'	FIUMANA-- PANDOLFA	LOCALITA'	S.G. IN VOLPINARA-- SCUOLE
LOCALITA'	FIUMANA-- RECICHE	LOCALITA'	S.G. IN VOLPINARA-- SIDARELLO
LOCALITA'	FIUMANA-- RIVA	LOCALITA'	S.G. IN SQUARZAROLO-- VALACERCA

LOCALITA'	FIUMANA-- RIVA NUOVA	LOCALITA'	S.G.IN SQUARZAROLO-- VALVETTO
LOCALITA'	FIUMANA-- SCOPETO	LOCALITA'	S.LUCIA-- BONAGA
LOCALITA'	FIUMANA-- VECCHIELLA	LOCALITA'	S.LUCIA-- BUSSANINO
LOCALITA'	FIUMANA-- VILLA ROSARIA	LOCALITA'	S.LUCIA-- CAMPACCI
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- AL PARATAI	LOCALITA'	S.LUCIA-- CAMPACCI NUOVO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- ARENELLA	LOCALITA'	S.LUCIA-- CAMPETTO MORA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- BASTIA	LOCALITA'	S.LUCIA-- CANONICA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- BERLETO	LOCALITA'	S.LUCIA-- CANONICA VECCHIA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- BORA	LOCALITA'	S.LUCIA-- CANOVA RAGGIO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- BRASINA	LOCALITA'	S.LUCIA-- CANOVACCETTO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CA' D'ORLANDO	LOCALITA'	S.LUCIA-- CASA COVERI
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CANOVA	LOCALITA'	S.LUCIA-- CASA DEL ROSSO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CANOVA D'ORLANDO	LOCALITA'	S.LUCIA-- CASA DI SOTTO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CANOVA DELLA VALLE	LOCALITA'	S.LUCIA-- CASETTA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CANOVA VALBEGA	LOCALITA'	S.LUCIA-- CASETTO CIVETTE
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASA BALDI	LOCALITA'	S.LUCIA-- CASETTO MORA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASA CARISA	LOCALITA'	S.LUCIA-- CERSETO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASA DEL CONTE	LOCALITA'	S.LUCIA-- DONEGALIA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASA DEL POPOLO	LOCALITA'	S.LUCIA-- FONDI
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASA DI SOTTO	LOCALITA'	S.LUCIA-- LAGO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASA MINELLI	LOCALITA'	S.LUCIA-- MALMESA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASE VECCHIE	LOCALITA'	S.LUCIA-- MOLINO TOMBA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASETTA	LOCALITA'	S.LUCIA-- MORA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASINA	LOCALITA'	S.LUCIA-- RAGGETTO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CASTAGNOLO	LOCALITA'	S.LUCIA-- RAGGIO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- CHIAVI	LOCALITA'	S.MARINA-- BALZOLA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- COLLINA	LOCALITA'	S.MARINA-- BERTACCIA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- FONTANELLE SOPRA	LOCALITA'	S.MARINA-- BERTACCIA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- FONTANELLE SOTTO	LOCALITA'	S.MARINA-- CA' MARCELLI SOPRA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- FUSSIGNANO	LOCALITA'	S.MARINA-- CANOVA CHIADINA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- INCOMPIUTA	LOCALITA'	S.MARINA-- CANOVA SCANOIA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- MONTE	LOCALITA'	S.MARINA-- CASA MARCELLI
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- PALAZZINA	LOCALITA'	S.MARINA-- CASETTA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- PANTERA	LOCALITA'	S.MARINA-- CASETTA CHIADINA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- PIANELLI DELLE CHIAVI	LOCALITA'	S.MARINA-- CHIADINA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- PIANTONE	LOCALITA'	S.MARINA-- FONTANA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- RAGGIO	LOCALITA'	S.MARINA-- FOSSE VALERE
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- SABBIONA	LOCALITA'	S.MARINA-- GINEPRO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- SALTACCIA	LOCALITA'	S.MARINA-- LOVETTO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- SCUOLE	LOCALITA'	S.MARINA-- LOVO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- TOMBA	LOCALITA'	S.MARINA-- MOLINO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- TOMBA	LOCALITA'	S.MARINA-- MONTE BERTACCIA
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- VALBEGA	LOCALITA'	S.MARINA-- PIANI SCODAGNETO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- VALLE	LOCALITA'	S.MARINA-- POGGIO
LOCALITA'	M.MAGGIORE-- VALLONA	LOCALITA'	S.MARINA-- RAGGIO
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- CA' CARUBETTO	LOCALITA'	S.MARINA-- SCANOIA
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- CA' FAGNOLI	LOCALITA'	S.MARINA-- SPEDALETTO
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- CASA GIANNELLI	LOCALITA'	S.MARINA-- VADO NUOVO
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- CASA GODI	LOCALITA'	S.MARINA-- VADO VECCHIO

LOCALITA'	M.MIRABELLO-- CASA GRILLO	LOCALITA'	S.MARINA-- VALERE
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- FONTANETO	LOCALITA'	S.MARINA-- VALERE DI SOPRA
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- LA DOLOMITICA	LOCALITA'	S.MARINA-- VIGNAZZOLO
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- PRESTA	LOCALITA'	S.MARINA-- VOLPOLA
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- SCUOLE	LOCALITA'	S.MARINA-- VOLPOLETTA
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- VILLETTA	LOCALITA'	S.MARTINO IN AVELLO-- MAGRINA
LOCALITA'	M.MIRABELLO-- VILLETTE COSTA	LOCALITA'	S.MARTINO IN AVELLO-- MAGRINA NUOVA
LOCALITA'	MARSIGNANO-- BARONA	LOCALITA'	S.SAVINO-- BALZA
LOCALITA'	MARSIGNANO-- CADIGNANO	LOCALITA'	S.SAVINO-- CAMPOSODO
LOCALITA'	MARSIGNANO-- CANOVA FORNACE	LOCALITA'	S.SAVINO-- CANOVA
LOCALITA'	MARSIGNANO-- CANOVA PASOTTI	LOCALITA'	S.SAVINO-- CASETTA NUOVA
LOCALITA'	MARSIGNANO-- CASA ZANETTI	LOCALITA'	S.SAVINO-- CASTELLO
LOCALITA'	MARSIGNANO-- CASE POPOLARI	LOCALITA'	S.SAVINO-- FLAMIGNA DI SOPRA
LOCALITA'	MARSIGNANO-- CASE POPOLARI	LOCALITA'	S.SAVINO-- FLAMIGNA DI SOTTO
LOCALITA'	MARSIGNANO-- CHIESA	LOCALITA'	S.SAVINO-- FONDI
LOCALITA'	MARSIGNANO-- CHIESOLE	LOCALITA'	S.SAVINO-- FORNACE
LOCALITA'	MARSIGNANO-- CISTERNA	LOCALITA'	S.SAVINO-- GIUNCHI
LOCALITA'	MARSIGNANO-- FONDI	LOCALITA'	S.SAVINO-- MARALDA
LOCALITA'	MARSIGNANO-- MARSIGNANO SOTTO	LOCALITA'	S.SAVINO-- MARZOCCHIA
LOCALITA'	MARSIGNANO-- PETRIGNANO	LOCALITA'	S.SAVINO-- MOLINO GIUNCHI
LOCALITA'	MARSIGNANO-- SCHIACCIATA	LOCALITA'	S.SAVINO-- PERSETELLO
LOCALITA'	MARSIGNANO-- ZIANO	LOCALITA'	S.SAVINO-- PERSETO
LOCALITA'	PIOVATO	LOCALITA'	S.SAVINO-- SAMBUCHETTO
LOCALITA'	PORCENTICO-- CA' DI LA'	LOCALITA'	S.SAVINO-- SAMBUCO
LOCALITA'	PORCENTICO-- CAMPORE DI SOPRA	LOCALITA'	S.SAVINO-- SASSETTO
LOCALITA'	PORCENTICO-- CANONICA	LOCALITA'	S.SAVINO-- SOLANO
LOCALITA'	PORCENTICO-- CANOVA	LOCALITA'	S.SAVINO-- TROVE VECCHIO
LOCALITA'	PORCENTICO-- CASETTA	LOCALITA'	S.SAVINO-- VIGNAZZE
LOCALITA'	PORCENTICO-- CASONE	LOCALITA'	TONTOLA-- ANTIPOZZO
LOCALITA'	PORCENTICO-- CHIESA VECCHIA	LOCALITA'	TONTOLA-- BRUCIATINA
LOCALITA'	PORCENTICO-- MAZZONCINA SOTTO	LOCALITA'	TONTOLA-- CANNETO
LOCALITA'	PORCENTICO-- ONESTA	LOCALITA'	TONTOLA-- CANOVA COLOMBARINA
LOCALITA'	PORCENTICO-- PORCENTICO SOPRA	LOCALITA'	TONTOLA-- CANOVA POGGIO
LOCALITA'	PORCENTICO-- SELCIO DI SOPRA	LOCALITA'	TONTOLA-- CUCCO NUOVO
LOCALITA'	PORCENTICO-- ZAMBONA	LOCALITA'	TONTOLA-- FARNETO
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- APPENNINO	LOCALITA'	TONTOLA-- GREGORINA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- APPIO	LOCALITA'	TONTOLA-- MOLINELLO
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- BACCANELLO	LOCALITA'	TONTOLA-- MOLINO VALTELBA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- BARBERINO	LOCALITA'	TONTOLA-- MOTTE DI SOPRA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CA' DAMETTO	LOCALITA'	TONTOLA-- ORTALE
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CANOVA PORRETTA	LOCALITA'	TONTOLA-- POGGIO
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CANOVA SALTO	LOCALITA'	TONTOLA-- POZZATELLO
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CASA BORDONI	LOCALITA'	TONTOLA-- RAGGETTO DI SOPRA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CASA CASSIERE	LOCALITA'	TONTOLA-- RIDEDEOLA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CASA DI SOTTO	LOCALITA'	TONTOLA-- RONCAIOLA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CASA ROSSI	LOCALITA'	TONTOLA-- SERRA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CASAMENTO	LOCALITA'	TONTOLA-- TONTOLA DI SOPRA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CASETTA	LOCALITA'	TONTOLA-- VALLE
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CELLE	LOCALITA'	TONTOLA-- VALLETTA

LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- CHIESINA	LOCALITA'	TONTOLA-- VALTELBA SOPRA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- FUNGAIA	LOCALITA'	TONTOLA-- VALTELBA SOTTO
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- LIVANGIOLA	LOCALITA'	TONTOLA-- VIGONA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- LUISA	LOCALITA'	VILLA SALTO - PREDAPPIO ALTA
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- MADORE	PODERE	FUSA - FIORDINANO
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- MONTEVECCHIO		
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- MONTEZOPPETTO		
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- MONTEZOPPO		
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- POGGIOBALDO		
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- POGGIOLO SOTTO		
LOCALITA'	PREDAPPIO ALTA-- PORRETTA		